



normativa
PARITA' UOMO DONNA:
L'INVIO DEL RAPPORTO PERIODICO DA PARTE DELLE AZIENDE
CON OLTRE 100 DIPENDENTI DEL BIENNIO 2014 – 2015
ENTRO IL 30 APRILE 2016
(D.M. 17.07.1996 ART. 2 – D.LGS. 11.04.2006 N. 198 ART. 46)

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute alla redazione periodica del Rapporto sulla Situazione del Personale maschile e femminile così come prevede l'articolo 46 del D. Lgs n.198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Il rapporto deve essere trasmesso alla Consigliera Regionale di Parità, della regione in cui opera la sede aziendale, ed alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 2 Decreto Ministeriale 17 luglio 1996) entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

I dati contenuti dal Rapporto, una volta trasmessi, consentono di effettuare da parte dello Stato azioni di controllo e monitoraggio costante sull'attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici.

La valutazione rivolge l'attenzione su temi quali assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli d'inquadramento, passaggi di categoria/qualifica, altri fenomeni di mobilità, intervento di CIG, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, retribuzioni effettivamente corrisposte.

La compilazione del rapporto biennale riferito al periodo 2014-2015 deve essere predisposta ed inviata entro il 30 aprile 2016 con modalità di trasmissione esclusivamente on-line e più precisamente, per le aziende operanti in regione Lombardia, collegandosi alla pagina dedicata della Consigliera di Parità Regionale. La pagina è stata completamente rinnovata e, nella sezione "Approfondimenti", è consentito accedere direttamente alla compilazione guidata del rapporto statistico: è possibile predisporre l'inserimento dati in serie rispetto ad ogni pagina ed è prevista una sezione "f.a.q." (domande più frequenti) oltre all'indirizzo mail di riferimento rapporto_biennale_consigliera@regione.lombardia.it per richiedere utili informazioni.

In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, su segnalazione delle Consigliere di parità regionali e/o delle rappresentanze sindacali, la Direzione interregionale del Lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni; una volta trascorso il termine e persistendo l'assenza della comunicazione, potranno essere applicate sanzioni amministrative e nei casi gravi potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

Copia del rapporto dovrà essere consegnato alle rappresentanze sindacali aziendali entro lo stesso termine del 30 aprile p.v.

Per accedere al sito regionale potete collegarvi al seguente indirizzo

<http://www.consiglieraadiparita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213314435634&p=1213314435634&pagename=RGNWrapper>

Riportiamo per opportuna conoscenza le *faq* riportate sul sito :



FAQ

1. Chi sono i soggetti obbligati alla compilazione del rapporto?

a) Le aziende private con oltre 100 dipendenti

N.B. Le società di fornitura di lavoro temporaneo devono compilare il Rapporto. I lavoratori tramite agenzia interinale sono a tutti gli effetti dipendenti della stessa agenzia. Devono pertanto essere conteggiati nel numero complessivo di lavoratori.

b) Le aziende pubbliche con oltre 100 dipendenti:

- imprese a partecipazione statale • aziende autonome dello Stato
- aziende regionali e degli enti locali
- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere
- enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali
- enti pubblici economici

2. Come determinare la dimensione numerica dell'azienda?

Occorre prendere come riferimento il numero dei dipendenti al 31.12.2015.

Il numero dei dipendenti equivale al numero di persone con contratto di lavoro subordinato e a progetto, non vi è alcun calcolo proporzionale da fare.

Anche i lavoratori part-time sono conteggiati come "teste".

3. Che cosa fare nel caso di fusione con altra azienda, avvenuta in un momento qualsiasi del biennio 2014-2015?

a) L'azienda assorbita non deve compilare

b) Il rapporto va compilato dal nuovo complesso societario (indicare nelle note della Tabella 1 – l'avvenuta fusione).

4. Che cosa fare nel caso di nuova azienda, costituitasi nel biennio?

L'obbligo di legge scatta se l'occupazione totale al 31.12.2015 era superiore a 100 dipendenti.

5. Che cosa fare nel caso di fallimento?

a) Qualora esso sia avvenuto dopo l'1 gennaio 2016, nel caso di più di 100 dipendenti al 31.12.2015, è necessario compilare il rapporto

b) Se il fallimento è avvenuto in data antecedente al 31.12.2015, non vi è obbligo alla compilazione del rapporto.

6. Che cosa fare se nel corso del biennio cambia la ragione sociale dell'azienda?

Compilare indicando la nuova ragione sociale, risultante al 31.12.2015 e indicare nelle note della Tabella 1 la vecchia ragione sociale.

7. A chi deve essere inviato il rapporto?

a) alla Consigliera di parità regionale ove ha sede legale l'azienda (NB: per la Regione Lombardia l'unica modalità di invio prevista è quella telematica attraverso l'apposito questionario on line)

b) alle Consigliere di parità delle regioni ove esistono le unità produttive con oltre 100 dipendenti

c) alle rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie)



8. E' necessario inviare copia del rapporto alla Consiglieria di parità della Regione Lombardia?

No. Alla fine della compilazione on line del rapporto, occorre cliccare sul tasto "conferma" e inserire un indirizzo e-mail (NON PEC).

Il sistema, dopo la conferma, invia in automatico il link per accedere al rapporto compilato sia all'azienda, sia all'Ufficio della Consiglieria di parità della Lombardia.

Non verrà inviata nessuna mail di conferma del questionario compilato.

9. Che cosa fare se l'azienda ha sede legale in un'altra Regione, ma ha unità produttive e/o unità organizzative con numero complessivo di oltre 100 dipendenti in Lombardia?

- a) Compilare il rapporto on-line della Regione Lombardia
- b) Inviare l'originale alla Consiglieria Regionale in cui vi è la Sede Legale

10. Che cosa fare se l'azienda ha solo la sede legale in Lombardia, ma le unità operative in altre Regioni?

- a) Compilare il rapporto on-line
- b) Inviare copia/e alla/e Consiglieria/e Regionale/i in cui hanno sede le unità locali

11. Cosa fare nel caso in cui in ambito regionale ci fossero più unità operative (ad esempio negozi o filiali di banca) con meno di 100 dipendenti, ma con un'occupazione complessiva superiore alle 100 unità?

Le tabelle del rapporto B possono essere compilate in forma aggregata a livello provinciale, con la somma dei dipendenti che operano sul territorio regionale.

12. Cosa fare in caso di contratti di lavoro non contemplati nelle tabelle ministeriali?

- a) TABELLA 1 – INFORMAZIONI GENERALI: selezionare la voce "altro"
- b) TABELLA 1 – INFORMAZIONI GENERALI: in caso di più CCNL nella stessa impresa, compilare in base al CCNL applicato in prevalenza

13. Come classificare i soci lavoratori?

Sono assimilabili ai lavoratori dipendenti. I soci lavoratori vengono considerati come "occupati alle dipendenze" ai fini dell'art.9, L.125/91, qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro intrattenuto con la cooperativa.

14. Come classificare i lavoratori "a chiamata"?

I lavoratori "a chiamata" sono lavoratori dipendenti e possono essere inseriti alla voce "altro".

15. Quali sono le scadenze?

Il rapporto deve essere trasmesso entro il 30 aprile 2016.

16. A chi mi rivolgo se ho bisogno di aiuto?

Occorre scrivere a: rapporto_biennale_consigliera@regione.lombardia.it

Brescia, 04 aprile 2016

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it